



Il diritto nella pandemia

Temi, problemi, domande

a cura di

Ermanno Calzolaio, Massimo Meccarelli,
Stefano Pollastrelli



Il diritto nella pandemia

Temi, problemi, domande

a cura di Ermanno Calzolaio, Massimo
Meccarelli, Stefano Pollastrelli

eum

Studi Superiori

6

Collana della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università di Macerata

ISBN 978-88-6056-661-4 (print)
ISBN 978-88-6056-662-1 (on-line)
DOI 10.13138/ss-60566621

Prima edizione: luglio 2020
©2020 eum edizioni università di macerata
Corso della Repubblica, 51 – 62100 Macerata
info.ceum@unimc.it
<http://eum.unimc.it>

Impaginazione: Carla Moreschini
Copertina: +studiocrocevia

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Indice

- 9 Premessa
di Ermanno Calzolaio, Massimo Meccarelli, Stefano Pollastrelli
- La lente dei diritti
- Massimo Meccarelli
- 15 Il tempo della pandemia e le opportunità della storia
- Giovanni Di Cosimo
- 29 Sulle limitazioni ai diritti durante l'emergenza
- Angela Cossiri
- 35 Le norme di contrasto al contagio tra funzione sociale ed efficacia giuridica
- Monica Stronati
- 45 Il diritto di riunione e associazione in tempi di emergenza
- Andrea Francesco Tripodi
- 55 Il controllo del contagio nella prospettiva penalistica ovvero il diritto penale emergenziale in assenza di un nemico visibile
- Romolo Donzelli
- 65 Emergenza pandemica e tutela giurisdizionale dei diritti
- Simone Calzolaio
- 75 Sistema di allerta Covid-19. Osservazioni sull'art. 6, d.l. 28/2020

- Ninfa Contigiani
91 I soggetti socialmente ‘sensibili’ nel rigore delle ordinanze per il coronavirus (fase 1): l’eccezione necessaria nell’eccezionalità del contesto pandemico
- Stefano Pollastrelli
105 Trasporti e turismo nell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Sfera soggettiva di protezione dei diritti dei passeggeri
- Il prisma dell’interazione**
- Ermanno Calzolaio
121 Il Covid-19 quale ‘sopravvenienza contrattuale’ nella prospettiva comparatistica
- Tommaso Febbrajo
137 Emergenza pandemica e pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori
- Laura Vagni
149 Consenso informato e diritto di autodeterminazione del paziente durante l’emergenza pandemica da coronavirus
- Mariano Cingolani
163 La medicina ai tempi del coronavirus: relazione medico-paziente, diagnosi, terapia e responsabilità nell’emergenza Covid-19
- Alessio Bartolacelli
173 Il diritto commerciale nel tempo della pandemia. Tra neoprotezionismo, zone franche ed emergenza portata a sistema
- Gabriele Franza
193 Tecniche e modelli di gestione dei rapporti di lavoro nel diritto dell’emergenza sanitaria
- Guido Canavesi
207 Dall’emergenza un nuovo modello di tutela?
Gli ammortizzatori sociali al tempo del Covid-19
- Gianluca Contaldi
221 Le misure poste in essere dall’Unione Europea per affrontare la crisi economica generata dalla pandemia Covid-19

- Fabrizio Marongiu Buonaiuti
- 235 Le disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza coronavirus come norme di applicazione necessaria
- 257 Notizie sugli Autori

Monica Stronati

Il diritto di riunione e associazione in tempi di emergenza

SOMMARIO: 1. ‘La libertà è un bene necessario, o no?’ – 2. Necessità e urgenza nella storia costituzionale – 3. Il paradosso (del paradigma) dell’emergenza – 4. *Think outside the box*

1. ‘La libertà è un bene necessario, o no?’

Il contributo, destinato soprattutto a suggerire piste di ricerca e spunti di riflessione ai dottorandi, mantiene la forma colloquiale della presentazione al webinar interdisciplinare.

Il 29 marzo 2020, un uomo in bici viene fermato dai carabinieri e multato (102,50 euro), perché nella busta della spesa aveva solo tre bottiglie di vino e un pacco di pasta, cioè acquisti considerati dai carabinieri non di necessità [Palazzo 2020]. L’episodio è stato efficacemente raccontato dal Pojana, il personaggio eccessivo, politicamente scorretto, assolutamente straordinario creato da Andrea Pennacchi che interpreta in modo efficace la percezione comune dell’esperienza di ‘quarantena’ dovuta alla pandemia da Covid-19: smarrimento, paura e rabbia [<https://youtu.be/CUja8EQviDg>].

Il disorientamento di fronte alla farraginosità burocratica, l’eccesso ingestibile di informazioni, il disagio per una sorveglianza invadente e arbitraria, soprattutto l’astrattezza e la polisemia dei ‘comandi’ dell’autorità che fanno della libertà necessaria qualcosa di liberamente interpretabile. Il personaggio Pojana descrive ciò che è accaduto a molti cittadini, e cioè la paura di non capire cosa si può o non si può fare più che l’acquisizione di un consenso responsabile. Il confine tra lecito

e illecito diventa permeabile e il nemico invisibile scombina il classico approccio del penale emergenziale perché il ‘nemico’ stavolta è ambiguo, non è più il virus, invisibile, ma lo stesso cittadino che si vorrebbe tutelare (cfr., contributo di Andrea Francesco Tripodi). Come il tizio che compra ‘solo’ tre litri di vino e viene multato dai carabinieri che hanno valutato la condotta contraria al disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), e va scritto per esteso perché con gli acronimi si rischia di perdere il peso delle eccezioni. Chi valuta effettivamente quali siano le libertà necessarie e chi di fatto applica le gravi limitazioni alle libertà fondamentali? Come sempre accade, quando è il governo, o addirittura il Presidente del Consiglio, a dettare regole di comportamento e sanzioni emergenziali il primo filtro attuativo, e soprattutto interpretativo, delle norme ricade sulle forze dell’ordine. Perché prima di un eventuale ricorso alla giustizia, e alle garanzie del processo con il suo contraddittorio, è alle forze dell’ordine (dal vigile urbano alla guardia di finanza passando per polizia e carabinieri) che viene dato il peso interpretativo di ciò che è necessario, legittimo, congiunto o ‘disgiunto’.

Il diritto di riunione è tra i diritti fondamentali più compresi. Si potrebbe obiettare che in realtà i nostri diritti di riunione e di associazione sono solo sottoposti al limite del rispetto delle distanze fisiche, peraltro un limite temporaneo determinato da ragioni di emergenza sanitaria. In effetti ciò è vero, perché possiamo esercitare il diritto di riunione e di associazione in forma virtuale, grazie alle tecnologie informatiche, esattamente come stiamo facendo oggi con il webinar, con il ‘piccolo’ inconveniente, però, di essere esposti all’osservazione e forse anche al controllo degli stessi strumenti che ci permettono di esercitare un diritto fondamentale. Ciò che è indispensabile è vigilare che le gravi limitazioni ai diritti, giustificate dall’emergenza, non diventino permanenti. Al di là della contingenza, il diritto di formare associazioni, e di essere fisicamente compresenti per uno scopo, è un diritto fondamentale della persona previsto fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 20), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 12). La libertà di riunione è un diritto fondamentale elevato a principio fonda-

mentale dell'ordinamento comunitario dalla Corte di giustizia della Comunità europea e tutelato con il Trattato di Lisbona (2009). Ovviamente anche per la nostra Costituzione (art. 17): «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi». I costituenti hanno voluto dare rilevanza costituzionale al diritto di riunione perché non è una mera libertà individuale, per quanto fondamentale per lo sviluppo della personalità umana, ma è un momento vitale nella costruzione dello spazio pubblico democratico e partecipativo per la necessità di scambio e confronto, per la costruzione di sistemi di fiducia e di una capacità critica.

2. *Necessità e urgenza nella storia costituzionale*

Da dove viene questo potere, legittimo, di comprimere le libertà fondamentali? La prospettiva della storia costituzionale ci consente di dare una cornice giuridica al governo dell'emergenza. La rivoluzione francese del luglio del 1830 è per certi aspetti la presa di coscienza della necessità di limitare i poteri della decretazione d'urgenza. Simbolo di quella rivoluzione è “La Libertà che guida il Popolo”, il dipinto di Eugène Delacroix, che è anche il titolo del libro di Luigi Lacchè che affronta quelle appassionanti vicende [Lacchè 2002]. Le liberticide ordinanze d'urgenza di Carlo X in realtà trovano un fondamento costituzionale nell'art. 14 della Carta del 1814: *il Re fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois et pour la sûreté de l'Etat*. Dopo la rivoluzione di luglio, la Carta viene riformata e all'art. 13 si aggiunge una ‘postilla’: «Le Roi fait les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution». In realtà, oltre ad aggiungere il divieto di sospendere le leggi e dispensare dalla loro esecuzione, sparisce il riferimento alla sicurezza dello Stato. L'articolo, così riformato nella Carta francese del 1830, viene adottato dallo Statuto albertino, senza il *giammai*: «Il Re [...] fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne» (art. 6). Dunque viene vietata l'emanazione di atti aventi forza di legge

e pure la sospensione delle leggi mediante decreti reali. Come noto lo Statuto albertino non è una costituzione rigida e di conseguenza non è una fonte giuridica preordinata alla legge ordinaria. Tuttavia le timide libertà concesse dallo Statuto non possono essere limitate o sospese se non in forza della legge, mentre la decretazione d'urgenza, ad opera del governo, mette in discussione il controllo del Parlamento sull'attività normativa dell'esecutivo. Nonostante lo Statuto sia una fonte giuridica 'debole', l'ordinamento tende ad adeguarsi al nuovo assetto costituzionale. Per esempio gli artt. 483-486 del c.p. del 1839 che vietano «qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, con lo scopo di riunirsi tutti i giorni od a giorni determinati, per occuparsi senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, siano religiosi, siano letterari, siano politici od altri [...]», vengono abrogati con un decreto-legge nel settembre del 1848, proprio per conformare il c.p. alle libertà concesse dallo Statuto anche oltre la lettera della legge costituzionale. Lo Statuto albertino all'art. 32 non prevede il diritto di associazione ma solo la libertà di riunione: «Il legislatore piemontese riconosceva, dunque, che la censura preventiva sulle associazioni poteva essere in armonia con la lettera dello Statuto, ma non poteva dirsi in armonia col nuovo ordine politico: e perciò l'aboliva, ampliando senza indugio notevole quella libertà di accomunare gli sforzi singoli, che lo Statuto aveva incompiutamente concessa [Racioppi, Brunelli 1909, p. 226]. Non che questa apertura potesse considerarsi acquisita perché anzi, fin dalle origini lo Stato italiano si pone sotto il segno dell'emergenza e ripetutamente sospende le libertà fondamentali.

Prima ancora della libertà di stampa l'incubo dei governi sono le riunioni e le associazioni come dimostrano le politiche antisocialiste della Germania di metà Ottocento. Per colpire la minaccia socialista Bismarck «sospese il diritto di associazione, e votata la legge, sciolse le società socialiste a centinaia; i segreti convegni, cioè sempre le associazioni non la stampa, ne mantennero vivo il fuoco» [Arangio Ruiz 1895, p. 974]. L'ordine giuridico liberale 'scopre' l'importanza dell'opinione pubblica, ovvero l'organo di controllo sui governanti, che non coincide con la rappresentanza parlamentare, tanto me-

no nel contesto dello Stato liberale con il suffragio censitario. Il Parlamento, scrive Arangio Ruiz, «potrà contenere la più alta manifestazione della pubblica opinione ma non è, come organo, il più efficace; la stampa, le riunioni, le associazioni sono, fra gli organi preordinati e giuridici, quelli che meglio si provano adatti a creare e propagare la pubblica opinione, a mantenerla viva e farla durare» [Arangio Ruiz 1895, p. 974]. Il Parlamento, peraltro, sembra un organo inadatto a prendere decisioni in situazioni di urgenza/emergenza quando, cioè, è richiesto un comando rapido, efficace, senza particolari controlli preventivi. Nel lungo periodo, la ripetizione di situazioni vere o presunte emergenziali svuota il ruolo del Parlamento e tende al trasferimento del potere normativo al governo. Nello Stato liberale di diritto si presentano due ipotesi di potestà normativa del governo: il decreto-legge e l'ordinanza di emergenza. In buona sostanza l'esecutivo prende provvedimenti di carattere legislativo senza doverli presentare alle Camere per la conversione giustificando lo strappo costituzionale con l'emergenza che crea situazioni eccezionali [Fioravanti 2009, p. 178]. Alla decretazione d'urgenza si affianca, poi, l'istituto dello stato d'assedio, uno strumento che non è previsto né dallo Statuto né dalle leggi ordinarie. Lo stato d'assedio è ancora più penetrante della decretazione d'urgenza e altera profondamente l'ordinamento giuridico, perché instaura la giustizia militare in tempo di pace con tutte le forzature che ne conseguono anche dopo la sua vigenza innescando una filiera ben colta da Racioppi: «E se l'estremo provvedimento si volesse scusare allegando la sua temporaneità, risponderemmo che è bensì temporaneo l'imperio della procedura di guerra, ma col cessare di questa non vengono però meno le condanne che con essa s'infliggono. Aggiungasi lo svantaggio di chiamare l'esercito a funzioni che non possono certamente riuscirgli simpatiche: aggiungasi infine lo svantaggio di forzare quasi sempre l'intervento della benevolenza sovrana sotto forma d'amnistia, come reclamerà indi a poco la tranquillizzata opinione pubblica» [Racioppi 1898, p. 145].

3. *Il paradosso (del paradigma) dell'emergenza*

La prima emergenza, che condizionerà indelebilmente l'ordine giuridico italiano, soprattutto il sistema penale, è la repressione del brigantaggio nel meridione d'Italia. Il governo della ribellione dei contadini meridionali, sintomo di una crisi economico-sociale prima che politica, si concreta nella mera repressione ricorrendo a leggi speciali e stati d'assedio. I giuristi liberali, gli stessi che sono impegnati nell'abolizione della pena di morte, autorizzano così la creazione di un doppio livello di legalità. Negli anni della repressione indiscriminata del brigantaggio meridionale, scrive Mario Sbriccoli, «la politica' fa entrare nel regime punitivo l'idea dell'emergenza e, attraverso essa, quella del doppio livello di legalità, costituito dal codice da un lato e dalle leggi di pubblica sicurezza dall'altra» [Sbriccoli 2009b, pp. 444-445]. A fine secolo sarà l'emergenza della minaccia anarchico-socialista all'ordine borghese a legittimare le eccezioni e le sospensioni delle libertà fondamentali. Nel febbraio del 1899 il presidente del Consiglio, Luigi Pelloux, presenta alla Camera dei Deputati un disegno di legge che limita alcune libertà fondamentali: la libertà di associazione, di riunione e di stampa e il divieto di sciopero per alcune figure professionali. La Camera però è compatta e fa ostruzionismo ad oltranza e l'unica via d'uscita per Pelloux è la decretazione d'urgenza. Con il decreto-legge 22 giugno n. 227 di fatto si adottano le disposizioni principali del disegno di legge arenato [cfr., Meccarelli 2005]. Tra il 1894 e il 1899 il ricorso ai provvedimenti di emergenza va ad incidere su più livelli, certamente sul sistema penale ma anche sul rapporto tra poteri facendo saltare il necessario bilanciamento tra governo e Parlamento. A farne le spese è certamente l'organo rappresentativo che perde il suo ruolo di produttore delle norme a vantaggio del governo che può anche liberarsi dai meccanismi di controllo sulla sua attività normativa.

Tutti i diritti, compreso quello di riunione, possono essere sottoposti a limiti tanto più quando ci sono ragioni di grave ed urgente necessità. La questione è che anche i limiti devono a loro volta essere sottoposti a condizioni, forse la più importante è la condizione della brevità della compressione dei diritti. E tuttavia

l'esperienza storica pone un allarme proprio sulla temporaneità perché, nel momento in cui si abbraccia il paradigma dell'emergenza, le misure tendono ad essere prorogate e a permanere nell'ordinamento giuridico. La Costituzione repubblicana non ha previsto lo 'stato d'eccezione', nondimeno contiene le ragioni e gli strumenti che possono giustificare limitazioni ai diritti ed è un problema di criteri su cui la giurisprudenza costituzionale ha dato indicazioni: le limitazioni dei diritti si devono misurare con i principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità.

L'esperienza storico-giuridica tra Otto e Novecento mostra quanto sia mal riposta l'aspettativa che l'emergenza possa considerarsi una mera parentesi eccezionale e temporanea. Il doppio livello di legalità introdotto a partire dall'ordinamento liberale ha prodotto «il paradosso del fallimento della legislazione d'emergenza, in forza del quale le leggi eccezionali, di regola introdotte in via provvisoria, vengono di regola prorogate o rinnovate per la sorprendente ragione che il problema per il quale erano state pensate è rimasto irrisolto. Il loro scacco è la giustificazione della loro conferma. Ed è norma che anche una volta uscite di vigore esse lascino nell'ordinamento pesante traccia di sé, introducendovi principî destinati a durare ed a perpetuarne lo strumentario, quando non lo spirito» [Sbriccoli 2009a].

Non così in antico regime dove l'eccezione, creata anche dall'emergenza, rimane una soluzione 'straordinaria' rispetto alla vita ordinaria perché l'ordinamento è flessibile. L'ordine giuridico è per sua natura complesso e prevede il gioco di innesto dell'*extraordinarium* per sbloccare le impasse [Meccarelli 2009]. Diversa è l'esperienza tra Otto e Novecento dove: «L'ingresso nel regno della legge cambia il rapporto *ordo/extra-ordinem*», l'ordine giuridico nuovo esclude l'eccezione ma questa tende a risorgere «sotto altra forma, come luogo del diritto/non-diritto, zona strutturalmente 'grigia' sottoposta alle logiche dell'emergenza, dei 'fatti occasionali', di decisioni congiunturali e transitorie» [Lacchè 2017, pp. 429-430]. L'eccezione alimenta sé stessa e di fatto tende a diventare permanente.

4. Think outside the box

Numerosi sono gli spunti di riflessione e le possibili piste di ricerca, a cominciare dalla questione delle fonti giuridiche e dell'opportunità di costituzionalizzare l'«emergenza». Come i nani sulle spalle dei giganti, possiamo fare affidamento sulle consolidate categorie storiografiche, in quanto preziosi e utili strumenti per orientarsi, ma quelle categorie: eccezione, emergenza, sorveglianza etc., devono essere sottoposte al vaglio del contesto contemporaneo con tutta la sua complessità. L'innovazione tecnologica, in particolare l'ingresso dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della vita, modifica anche gli assetti economici e sociali e oltre agli irrinunciabili vantaggi può creare nuove forme di discriminazione e diseguaglianza. Per esempio si aggiungono a quelli vecchi i nuovi analfabetismi: quello informatico ovvero l'incapacità di utilizzare i dispositivi informatici dallo smartphone al computer e soprattutto quello digitale ovvero l'abilità nell'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione non solo per reperire le informazioni ma saperle valutare con spirito critico. E cosa accade 'se' si aggiunge anche la crisi economica, quali sono le conseguenze sulle libertà individuali e collettive? Non ci si può neanche crogiolare nell'idea della transitorietà dell'emergenza, perché il contesto globalizzato ci espone al rischio, o meglio alla certezza, che ciò che sembra estemporaneo/temporaneo sia invece ricorrente e quindi che la condizione di emergenza diventi se non permanente, ricorrente. Merita una riflessione anche il tema dell'esercizio del potere con le connesse categorie della sorveglianza/controllo. Occorre sottoporre al vaglio del presente, e del futuro, anche questa categoria perché a differenza del passato non è agevolmente individuabile il 'controllore', al contrario il controllo è diffuso e invisibile perché controllante e controllato tendono spesso a coincidere e spesso in modo inconsapevole. Occorre sicuramente un approccio rinnovato, che superi l'asfissia disciplinare, un approccio dialogico e non di mera giustapposizione tra conoscenze e competenze, occorre quindi pensare fuori dagli schemi, cioè pensare in modo diverso o da nuove prospettive.

Bibliografia essenziale

- G. Arangio Ruiz, *Associazione (diritto di)*, «Enciclopedia giuridica italiana», vol. I, parte IV, 1895, pp. 862 ss.;
- F. Benigno, L. Scuccimarra (a cura di), *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, Viella, 2007;
- A. Bruniati, *Associazione e riunione (diritto di)*, «Digesto Italiano», I/IV parte seconda, 1893-1899, pp. 1 ss.;
- M. Fioravanti, *Le potestà normative del governo. Dalla Francia d'Ancien Régime all'Italia liberale*, Milano, Giuffrè, 2009;
- L. Lacchè, *La libertà che guida il popolo. Le tre gloriose giornate del luglio 1830 e le Chartes nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002;
- L. Lacchè, *Uno "sguardo fugace". Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LX, 2, 2017, pp. 413 ss.;
- C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze, Le Monnier, 2010;
- R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale. Regime eccezionale e leggi per la repressione del reato di brigantaggio (1861-1865)*, Bologna, il Mulino, 1980;
- M. Meccarelli, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, «Quaderni storici», 44, 2, 2009, pp. 501 ss.;
- M. Meccarelli, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, «Historia Constitucional», 6, 2005, pp. 263 ss.;
- C. Palazzo, *Coronavirus, multato perché al supermercato compra solo bottiglie di vino: "Non sono beni necessari"*, «la Repubblica», 30 marzo 2020, <https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/30/news/coronavirus_multato_perche_al_supermercato_compra_solo_bottiglie_di_vino_non_sono_beni_necessari_-252700895/>, giugno 2020;
- A. Pennacchi, *"La libertà è un bene necessario, o no?"*, YouTube, <<https://youtu.be/CUja8EQviDg>>, giugno 2020;
- F. Racioppi, *Lo stato d'assedio e i tribunali di guerra*, «Giornale degli Economisti», 17, 1898, pp. 136-154;
- F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Vol. II, 1909, pp. 198-238;

- M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009a, t. I, pp. 661-662;
- M. Sbriccoli, *Politica e giustizia in Francesco Carrara*, in *ivi*, 2009b, t. I, pp. 485 ss.;
- M. Stronati, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, 2009, pp. 953 ss.;
- M. Stronati, *Il mutuo soccorso tra storia e storiografia, ovvero ripensare il diritto di associazione*, «Giornale di Storia costituzionale», 39, I, 2020, pp. 285 ss.